



## CIRCOLARE N. 26 – 30 MARZO 2017

### **Circolare n. 3 – 2017 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC**

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2017 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Obblighi delle comunicazioni IVA per gli anni 2016 e 2017”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)



---

CIRCOLARE N. 3 - 2017

Oggetto: Obblighi delle comunicazioni IVA per gli anni 2016 e 2017

Ancora per l'anno 2016 i soggetti passivi IVA che hanno effettuato cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nonché i soggetti che hanno effettuato le stesse operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati a regime fiscale privilegiato (black list), devono procedere entro il prossimo 10 aprile, se contribuenti mensili, o entro il successivo 20 aprile, se trimestrali, alla comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni medesime poste in essere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 (cd. spesometro).

All'adempimento sono tenuti, tra l'altro, anche i soggetti in contabilità semplificata e gli enti non commerciali, come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Sono oggetto di comunicazione, tra l'altro, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA che implicano un obbligo di fatturazione a prescindere dall'importo dell'operazione nonché tutte le operazioni, di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo IVA, non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

Per quanto riguarda gli acquisti promiscui degli enti non commerciali, quelli cioè destinati sia all'attività istituzionale che a quella commerciale, qualora, nella registrazione della fattura non sia possibile distinguere l'inerenza dell'acquisto all'una o all'altra attività, la comunicazione dell'operazione va effettuata per l'intero importo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro, ferma restando la possibilità del ravvedimento operoso.

\*\*\*\*\*

Lo spesometro relativo all'anno 2016 è stato sostituito, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, dall'obbligo di trasmettere, sempre in via telematica, all'Agenzia delle entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali nonché le note di variazione relative alle predette fatture.



Per ciascun documento vanno comunicati i dati identificativi del cedente/prestatore, del cessionario/committente, la data del documento e quella di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile e l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per l'anno 2017 la cadenza della comunicazione è semestrale e i dati del primo semestre andranno comunicati entro il prossimo 16 settembre, mentre quelli del secondo semestre dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2018.

Dall'anno 2018, invece, la cadenza sarà trimestrale e la comunicazione dovrà essere inviata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

I soggetti che optano per la legge n. 398/1991 hanno l'obbligo di comunicare i dati di tutte le fatture di pubblicità e sponsorizzazione per le quali è obbligatoria la registrazione mentre per quanto concerne le fatture ricevute queste non andranno comunicate non sussistendo per queste, per legge, l'obbligo della registrazione.

Sussiste, poi, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, il cui primo invio è fissato al prossimo 31 maggio 2017.

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 in quanto i medesimi soggetti non presentano la dichiarazione IVA.